

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

## **Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.**

### **Art. 6**

*(Disposizioni attuative)*

**1.** Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

**a)** le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;

**b)** la misurazione dei livelli degli inquinanti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente;

**c)** l'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);

**d)** i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;

**e)** i criteri per l'elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11;

**f)** i criteri per l'elaborazione e la gestione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 e degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

**g)** le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 7;

**h)** le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.